

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937³ è modificato come segue:

Art. 351^{novies}

e. Cooperazione
con Europol
Scambio di dati

¹ L'Ufficio federale di polizia può trasmettere a Europol dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità.

² La trasmissione di questi dati sottostà alle condizioni indicate segnatamente negli articoli 3 e 10–13 dell'Accordo del 24 settembre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

³ Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento imposte all'Ufficio federale di polizia in conformità della legislazione federale o cantonale.

¹ RS 101

² FF 2005 859

³ RS 311

⁴ RS ... (FF 2005 895)

Art. 35¹decies

Ampliamento del
mandato

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol una modifica del mandato, in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 dell'Accordo del 24 settembre 2004⁵ tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2 capoverso 2.

⁵ RS ... (FF 2005 895)